

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Testo aggiornato con le modifiche introdotte da:

D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)	L. 01/10/2012, n. 177
D. Leg.vo 01/08/2016, n. 159	D. Min. Lavoro 06/08/2012
Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR	D. Min. Salute 09/07/2012
D. Leg.vo 15/02/2016, n. 39	D.L. 12/05/2012, n. 57 (L. 12/07/2012, n. 101)
D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151	D.P.C.M. 25/03/2011
L. 29/07/2015, n. 115	D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81	C. Cost. 05/11/2010, n. 310
L. 30/10/2014, n. 161	Legge 04/06/2010, n. 96
D. Leg.vo 19/02/2014, n. 19	D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)	D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010 n. 25)
D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)	D. Leg.vo 03/08/2009, n. 106
D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119)	Legge 07/07/2009, n. 88
D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)	Legge 18/06/2009, n. 69
D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)	D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
D.P.R. 28/03/2013, n. 44	D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
D. Leg.vo 13/03/2013, n. 3	D.L. 03/06/2008, n. 97 (L. 02/08/2008, n. 129)
L. 24/12/2012, n. 228	

Edizione Aprile 2017

© Copyright Legislazione Tecnica 2017

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di aprile 2017 da
Press Up S.r.L. - Sede Legale: Via Catone, 6 - 00192 Roma (RM)
Sede Operativa: Via Cassia Km 36,300 Zona Ind.le Settevene - 01036 Nepi (VT)

Legislazione Tecnica S.r.L.
00144 Roma, Via dell'Architettura 16
Servizio Clienti
Tel. 06/5921743 – Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it
Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

I testi normativi qui riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

(D. Leg.vo 81/2008)

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	- Finalità	24
Art. 2.	- Definizioni	24
Art. 3.	- Campo di applicazione	27
Art. 4.	- Computo dei lavoratori	30

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 5.	- Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	31
Art. 6.	- Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	32
Art. 7.	- Comitati regionali di coordinamento	34
Art. 8.	- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro	34
Art. 9.	- Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	35
Art. 10.	- Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	39
Art. 11.	- Attività promozionali	39
Art. 12.	- Interpello	40
Art. 13.	- Vigilanza	41
Art. 14.	- Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	42

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I - Misure di tutela e obblighi

Art. 15.	- Misure generali di tutela	44
Art. 16.	- Delega di funzioni	45
Art. 17.	- Obblighi del datore di lavoro non delegabili	46
Art. 18.	- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	46
Art. 19.	- Obblighi del preposto	48
Art. 20.	- Obblighi dei lavoratori	49
Art. 21.	- Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi	49
Art. 22.	- Obblighi dei progettisti	50
Art. 23.	- Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	50
Art. 24.	- Obblighi degli installatori	50
Art. 25.	- Obblighi del medico competente	50

Art. 26.	- <i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>	51
Art. 27.	- <i>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</i>	54

Sezione II - Valutazione dei rischi

Art. 28.	- <i>Oggetto della valutazione dei rischi</i>	54
Art. 29.	- <i>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</i>	56
Art. 30.	- <i>Modelli di organizzazione e di gestione</i>	57

Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 31.	- <i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	58
Art. 32.	- <i>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</i>	59
Art. 33.	- <i>Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i>	60
Art. 34.	- <i>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</i>	61
Art. 35.	- <i>Riunione periodica</i>	61

Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento

Art. 36.	- <i>Informazione ai lavoratori</i>	62
Art. 37.	- <i>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</i>	62

Sezione V - Sorveglianza sanitaria

Art. 38.	- <i>Titoli e requisiti del medico competente</i>	64
Art. 39.	- <i>Svolgimento dell'attività di medico competente</i>	65
Art. 40.	- <i>Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</i>	66
Art. 41.	- <i>Sorveglianza sanitaria</i>	66
Art. 42.	- <i>Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica</i>	67

Sezione VI - Gestione delle emergenze

Art. 43.	- <i>Disposizioni generali</i>	67
Art. 44.	- <i>Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato</i>	68
Art. 45.	- <i>Primo soccorso</i>	68
Art. 46.	- <i>Prevenzione incendi</i>	69

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47.	- <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	69
Art. 48.	- <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</i>	70
Art. 49.	- <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo</i>	71
Art. 50.	- <i>Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	72
Art. 51.	- <i>Organismi paritetici</i>	73
Art. 52.	- <i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i>	73

Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 53.	- <i>Tenuta della documentazione</i>	74
Art. 54.	- <i>Comunicazioni e trasmissione della documentazione</i>	75

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I - Sanzioni

Art. 55.	- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	75
Art. 56.	- Sanzioni per il preposto	77
Art. 57.	- Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori ..	77
Art. 58.	- Sanzioni per il medico competente	77
Art. 59.	- Sanzioni per i lavoratori	77
Art. 60.	- Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli imprenditori	77

Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

Art. 61.	- Esercizio dei diritti della persona offesa	78
----------	--	----

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62.	- Definizioni	78
Art. 63.	- Requisiti di salute e di sicurezza	78
Art. 64.	- Obblighi del datore di lavoro	78
Art. 65.	- Locali sotterranei o semisotterranei	79
Art. 66.	- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	79
Art. 67.	- Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	79

CAPO II - SANZIONI

Art. 68.	- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	80
----------	---	----

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69.	- Definizioni	80
Art. 70.	- Requisiti di sicurezza	81
Art. 71.	- Obblighi del datore di lavoro	81
Art. 72.	- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	83
Art. 73.	- Informazione, formazione e addestramento	84
Art. 73-bis	- Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	84

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74.	- Definizioni	85
Art. 75.	- Obbligo di uso	85
Art. 76.	- Requisiti dei DPI	85

Art. 77.	- <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	85
Art. 78.	- <i>Obblighi dei lavoratori</i>	86
Art. 79.	- <i>Criteri per l'individuazione e l'uso</i>	86

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 80.	- <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	87
Art. 81.	- <i>Requisiti di sicurezza</i>	87
Art. 82.	- <i>Lavori sotto tensione</i>	88
Art. 83.	- <i>Lavori in prossimità di parti attive</i>	88
Art. 84.	- <i>Protezioni dai fulmini</i>	88
Art. 85.	- <i>Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature</i>	88
Art. 86.	- <i>Verifiche e controlli</i>	89
Art. 87.	- <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso</i>	89

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88.	- <i>Campo di applicazione</i>	90
Art. 89.	- <i>Definizioni</i>	91
Art. 90.	- <i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i>	91
Art. 91.	- <i>Obblighi del coordinatore per la progettazione</i>	93
Art. 92.	- <i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>	94
Art. 93.	- <i>Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</i>	94
Art. 94.	- <i>Obblighi dei lavoratori autonomi</i>	94
Art. 95.	- <i>Misure generali di tutela</i>	95
Art. 96.	- <i>Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</i>	95
Art. 97.	- <i>Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</i>	95
Art. 98.	- <i>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>	96
Art. 99.	- <i>Notifica preliminare</i>	97
Art. 100.	- <i>Piano di sicurezza e di coordinamento</i>	97
Art. 101.	- <i>Obblighi di trasmissione</i>	98
Art. 102.	- <i>Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</i>	98
Art. 103.	- <i>Abrogato</i>	98
Art. 104.	- <i>Modalità attuative di particolari obblighi</i>	99
Art. 104-bis.	- <i>Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili</i>	99

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I - Campo di applicazione

Art. 105.	- <i>Attività soggette</i>	99
Art. 106.	- <i>Attività escluse</i>	100
Art. 107.	- <i>Definizioni</i>	100

Sezione II - Disposizioni di carattere generale

Art. 108.	- <i>Viabilità nei cantieri</i>	100
-----------	---------------------------------------	-----

Art. 109.	- Recinzione del cantiere	100
Art. 110.	- Luoghi di transito	100
Art. 111.	- Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	100
Art. 112.	- Idoneità delle opere provvisionali	101
Art. 113.	- Scale	101
Art. 114.	- Protezione dei posti di lavoro	103
Art. 115.	- Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	103
Art. 116.	- Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	103
Art. 117.	- Lavori in prossimità di parti attive	104

Sezione III - Scavi e fondazioni

Art. 118.	- Splateamento e sbancamento	105
Art. 119.	- Pozzi, scavi e cunicoli	105
Art. 120.	- Deposito di materiali in prossimità degli scavi	105
Art. 121.	- Presenza di gas negli scavi	106

Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122.	- Ponteggi ed opere provvisionali	106
Art. 123.	- Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	106
Art. 124.	- Deposito di materiali sulle impalcature	106
Art. 125.	- Disposizione dei montanti	106
Art. 126.	- Parapetti	107
Art. 127.	- Ponti a sbalzo	107
Art. 128.	- Sottoponti	107
Art. 129.	- Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	107
Art. 130.	- Andatoie e passerelle	108

Sezione V - Ponteggi fissi

Art. 131.	- Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	108
Art. 132.	- Relazione tecnica	108
Art. 133.	- Progetto	109
Art. 134.	- Documentazione	109
Art. 135.	- Marchio del fabbricante	109
Art. 136.	- Montaggio e smontaggio	109
Art. 137.	- Manutenzione e revisione	110
Art. 138.	- Norme particolari	110

Sezione VI - Ponteggi mobili

Art. 139.	- Ponti su cavalletti	111
Art. 140.	- Ponti su ruote a torre	111

Sezione VII - Costruzioni edilizie

Art. 141.	- Strutture speciali	111
Art. 142.	- Costruzioni di archi, volte e simili	111
Art. 143.	- Posa delle armature e delle centine	112

Art. 144. - <i>Resistenza delle armature</i>	112
Art. 145. - <i>Disarmo delle armature</i>	112
Art. 146. - <i>Difesa delle aperture</i>	112
Art. 147. - <i>Scale in muratura</i>	112
Art. 148. - <i>Lavori speciali</i>	113
Art. 149. - <i>Paratoie e cassoni</i>	113

Sezione VIII - Demolizioni

Art. 150. - <i>Rafforzamento delle strutture</i>	113
Art. 151. - <i>Ordine delle demolizioni</i>	113
Art. 152. - <i>Misure di sicurezza</i>	113
Art. 153. - <i>Convogliamento del materiale di demolizione</i>	113
Art. 154. - <i>Sbarramento della zona di demolizione</i>	114
Art. 155. - <i>Demolizione per rovesciamento</i>	114
Art. 156. - <i>Verifiche</i>	114

CAPO III - SANZIONI

Art. 157. - <i>Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori</i>	114
Art. 158. - <i>Sanzioni per i coordinatori</i>	115
Art. 159. - <i>Sanzioni per i datori di lavoro, e i dirigenti</i>	115
Art. 160. - <i>Sanzioni per i lavoratori autonomi</i>	115

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 161. - <i>Campo di applicazione</i>	116
Art. 162. - <i>Definizioni</i>	116
Art. 163. - <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	117
Art. 164. - <i>Informazione e formazione</i>	117

CAPO II - SANZIONI

Art. 165. - <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>	117
Art. 166. - <i>Sanzioni a carico del preposto</i>	117

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 167. - <i>Campo di applicazione</i>	118
Art. 168. - <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	118
Art. 169. - <i>Informazione, formazione e addestramento</i>	118

CAPO II - SANZIONI

Art. 170. - <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>	119
Art. 171. - <i>Sanzioni a carico del preposto</i>	119

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 172. - <i>Campo di applicazione</i>	119
Art. 173. - <i>Definizioni</i>	119

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 174. - <i>Obblighi del datore di lavoro</i>	119
Art. 175. - <i>Svolgimento quotidiano del lavoro</i>	120
Art. 176. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	120
Art. 177. - <i>Informazione e formazione</i>	120

CAPO III - SANZIONI

Art. 178. - <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>	121
Art. 179. - <i>Sanzioni a carico del preposto</i>	121

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180. - <i>Definizioni e campo di applicazione</i>	121
Art. 181. - <i>Valutazione dei rischi</i>	121
Art. 182. - <i>Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi</i>	122
Art. 183. - <i>Lavoratori particolarmente sensibili</i>	122
Art. 184. - <i>Informazione e formazione dei lavoratori</i>	122
Art. 185. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	123
Art. 186. - <i>Cartella sanitaria e di rischio</i>	123

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Art. 187. - <i>Campo di applicazione</i>	123
Art. 188. - <i>Definizioni</i>	123
Art. 189. - <i>Valori limite di esposizione e valori di azione</i>	123
Art. 190. - <i>Valutazione del rischio</i>	124
Art. 191. - <i>Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile</i>	125
Art. 192. - <i>Misure di prevenzione e protezione</i>	125
Art. 193. - <i>Uso dei dispositivi di protezione individuali</i>	126
Art. 194. - <i>Misure per la limitazione dell'esposizione</i>	126
Art. 195. - <i>Informazione e formazione dei lavoratori</i>	126
Art. 196. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	126
Art. 197. - <i>Deroghe</i>	127
Art. 198. - <i>Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center</i>	127

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Art. 199. - <i>Campo di applicazione</i>	127
Art. 200. - <i>Definizioni</i>	127
Art. 201. - <i>Valori limite di esposizione e valori d'azione</i>	128
Art. 202. - <i>Valutazione dei rischi</i>	128
Art. 203. - <i>Misure di prevenzione e protezione</i>	129
Art. 204. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	129
Art. 205. - <i>Deroghe</i>	130

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 206. - <i>Campo di applicazione</i>	130
Art. 207. - <i>Definizioni</i>	131
Art. 208. - <i>Valori limite di esposizione e valori d'azione</i>	132
Art. 209. - <i>Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi</i>	133
Art. 210. - <i>Misure di prevenzione e protezione</i>	134
Art. 210-bis. - <i>Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei dei lavoratori per la sicurezza</i>	136
Art. 211. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	136
Art. 212. - <i>Deroghe</i>	136

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 213. - <i>Campo di applicazione</i>	137
Art. 214. - <i>Definizioni</i>	137
Art. 215. - <i>Valori limite di esposizione</i>	138
Art. 216. - <i>Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi</i>	138
Art. 217. - <i>Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi</i>	139
Art. 218. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	139

CAPO VI - SANZIONI

Art. 219. - <i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>	140
Art. 220. - <i>Sanzioni a carico del medico competente</i>	140

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 221. - <i>Campo di applicazione</i>	140
Art. 222. - <i>Definizioni</i>	141
Art. 223. - <i>Valutazione dei rischi</i>	141
Art. 224. - <i>Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi</i>	142
Art. 225. - <i>Misure specifiche di protezione e di prevenzione</i>	143
Art. 226. - <i>Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze</i>	144
Art. 227. - <i>Informazione e formazione per i lavoratori</i>	144
Art. 228. - <i>Divieti</i>	145
Art. 229. - <i>Sorveglianza sanitaria</i>	145

Art. 230.	- <i>Cartelle sanitarie e di rischio</i>	146
Art. 231.	- <i>Consultazione e partecipazione dei lavoratori</i>	146
Art. 232.	- <i>Adeguamenti normativi</i>	147

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 233.	- <i>Campo di applicazione</i>	147
Art. 234.	- <i>Definizioni</i>	148

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 235.	- <i>Sostituzione e riduzione</i>	148
Art. 236.	- <i>Valutazione del rischio</i>	148
Art. 237.	- <i>Misure tecniche, organizzative, procedurali</i>	149
Art. 238.	- <i>Misure tecniche</i>	150
Art. 239.	- <i>Informazione e formazione</i>	150
Art. 240.	- <i>Esposizione non prevedibile</i>	150
Art. 241.	- <i>Operazioni lavorative particolari</i>	151

Sezione III - Sorveglianza sanitaria

Art. 242.	- <i>Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</i>	151
Art. 243.	- <i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie</i>	151
Art. 244.	- <i>Registrazione dei tumori</i>	152
Art. 245.	- <i>Adeguamenti normativi</i>	153

CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 246.	- <i>Campo di applicazione</i>	154
Art. 247.	- <i>Definizioni</i>	154

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 248.	- <i>Individuazione della presenza di amianto</i>	154
Art. 249.	- <i>Valutazione del rischio</i>	154
Art. 250.	- <i>Notifica</i>	155
Art. 251.	- <i>Misure di prevenzione e protezione</i>	155
Art. 252.	- <i>Misure igieniche</i>	156
Art. 253.	- <i>Controllo dell'esposizione</i>	156
Art. 254.	- <i>Valore limite</i>	157
Art. 255.	- <i>Operazioni lavorative particolari</i>	157
Art. 256.	- <i>Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto</i>	157
Art. 257.	- <i>Informazione dei lavoratori</i>	158
Art. 258.	- <i>Formazione dei lavoratori</i>	159
Art. 259.	- <i>Sorveglianza sanitaria</i>	159
Art. 260.	- <i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</i>	159
Art. 261.	- <i>Mesoteliomi</i>	160

CAPO IV - SANZIONI

Art. 262. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	160
Art. 263. - Sanzioni per il preposto	160
Art. 264. - Sanzioni per il medico competente	160
Art. 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ...	161
Art. 265. - Sanzioni per i lavoratori	161

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

Art. 266. - Campo di applicazione	161
Art. 267. - Definizioni	161
Art. 268. - Classificazione degli agenti biologici	161
Art. 269. - Comunicazione	162
Art. 270. - Autorizzazione	162

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 271. - Valutazione del rischio	163
Art. 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali	163
Art. 273. - Misure igieniche	164
Art. 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	164
Art. 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	165
Art. 276. - Misure specifiche per i processi industriali	165
Art. 277. - Misure di emergenza	165
Art. 278. - Informazioni e formazione	165

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 279. - Prevenzione e controllo	166
Art. 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	166
Art. 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso	167

CAPO IV - SANZIONI

Art. 282. - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	167
Art. 283. - Sanzioni a carico dei preposti	168
Art. 284. - Sanzioni a carico del medico competente	168
Art. 285. - Sanzioni a carico dei lavoratori	168
Art. 286. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	168

TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Art. 286-bis. - Ambito di applicazione	168
Art. 286-ter. - Definizioni	168
Art. 286-quater. - Misure generali di tutela	169

Art. 286-quinquies. - <i>Valutazione dei rischi</i>	169
Art. 286-sexies. - <i>Misure di prevenzione specifiche</i>	170
Art. 286-septies. - <i>Sanzioni</i>	171

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 287. - <i>Campo di applicazione</i>	171
Art. 288. - <i>Definizioni</i>	171

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 289. - <i>Prevenzione e protezione contro le esplosioni</i>	172
Art. 290. - <i>Valutazione dei rischi di esplosione</i>	172
Art. 291. - <i>Obblighi generali</i>	172
Art. 292. - <i>Coordinamento</i>	172
Art. 293. - <i>Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i>	173
Art. 294. - <i>Documento sulla protezione contro le esplosioni</i>	173
Art. 294-bis - <i>Informazione e formazione dei lavoratori</i>	173
Art. 295. - <i>Termini per l'adeguamento</i>	174
Art. 296. - <i>Verifiche</i>	174

CAPO III - SANZIONI

Art. 297. - <i>Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti</i>	174
---	-----

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298. - <i>Principio di specialità</i>	174
Art. 299. - <i>Esercizio di fatto di poteri direttivi</i>	174
Art. 300. - <i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>	174
Art. 301. - <i>Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758</i>	175
Art. 301-bis - <i>Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione</i>	175
Art. 302. - <i>Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto</i>	175
Art. 302-bis - <i>Potere di disposizione</i>	175
Art. 303. - <i>Circostanza attenuante</i>	176

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304. - <i>Abrogazioni</i>	176
Art. 305. - <i>Clausola finanziaria</i>	177
Art. 306. - <i>Disposizioni finali</i>	177

ALLEGATI

ALLEGATO I	- GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	178
ALLEGATO II	- CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)	179
ALLEGATO 3A	- CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO	180
ALLEGATO 3B	183
ALLEGATO IV	- REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO	185
	1. Ambienti di lavoro	185
	1.1. Stabilità e solidità	
	1.2. Altezza, cubatura e superficie	
	1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e mar- ciapiedi mobili, banchina e rampe di carico	
	1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi	
	1.5. Vie e uscite di emergenza	
	1.6. Porte e portoni	
	1.7. Scale	
	1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	
	1.9. Microclima	
	1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro	
	1.11. Locali di riposo e refezione	
	1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario	
	1.13. Servizi igienico-assistenziali	
	1.14. Dormitori	
	2. Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi	198
	2.1. Difesa dalle sostanze nocive	
	2.2. Difesa contro le polveri	
	3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	200
	4. Misure contro l'incendio e l'esplosione	202
	5. (Abrogato)	203
	6. Disposizioni relative alle aziende agricole	204
	6.1. Abitazioni e dormitori	
	6.2. Dormitori temporanei	
	6.3. Acqua	
	6.4. Acquai e latrine	
	6.5. Stalle e concimaie	
	6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi	

**ALLEGATO V - REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE . . . 206**

Parte I - Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro 206

1. Osservazioni di carattere generale
2. Sistemi e dispositivi di comando
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
5. Stabilità
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
7. Illuminazione
8. Temperature estreme
9. Segnalazioni, indicazioni
10. Vibrazioni
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
12. Incendio ed esplosione

**Parte II - Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro
specifiche 210**

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
2. Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi
 - 3.1. Prescrizioni generali
 - 3.2. Gru, argani, paranchi e simili
 - 3.3. Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro
 - 3.4. Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili
4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di cose
 - 4.2. Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
 - 4.3. Scale aeree su carro
 - 4.4. Ponti sospesi e loro caratteristiche
 - 4.5. Ascensori e montacarichi
5. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
 - 5.1. Mole abrasive
 - 5.2. Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
 - 5.3. Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
 - 5.4. Macchine utensili per metalli
 - 5.5. Macchine utensili per legno e materiali affini
 - 5.6. Presse e cesoie
 - 5.7. Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
 - 5.8. Macchine per centrifugare e simili
 - 5.9. Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
 - 5.10. Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
 - 5.11. Macchine per filare e simili
 - 5.12. Telai meccanici di tessitura
 - 5.13. Macchine diverse
 - 5.14. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili

- 5.15. Forni e stufe di essiccazione o di maturazione
- 5.16. Impianti macchine ed apparecchi elettrici

ALLEGATO VI	- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	232
	Osservazione preliminare	232
	1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro	232
	1.3. Illuminazione	
	1.4. Avviamento	
	1.5. Rischio di proiezione di oggetti	
	1.6. Rischi dovuti agli elementi mobili	
	1.7. Rischio di caduta di oggetti	
	1.8. Materie e prodotti pericolosi e nocivi	
	1.9. Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti	
	2. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.	233
	3. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi	234
	3.1 Disposizioni di carattere generale	
	3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati	
	4. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone	235
	5. Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro	236
	5.1. Berte a caduta libera	
	5.2 Laminatoi siderurgici e simili	
	5.3 Abrogato	
	6. Rischi per Energia elettrica	236
	6.2 Abrogato	
	7. Materie e prodotti infiammabili o esplosivi	236
	8. Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili	236
	9. Macchine utensili per legno e materiali affini	237
	10. Macchine per filare e simili	237
	11. (Abrogato)	237
ALLEGATO VII	- VERIFICHE DI ATTREZZATURE	238
ALLEGATO VIII	- INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI	240
	1. Schema indicativo per l'inventario dei Rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale	241
	2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale	243
	3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale	245
	4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale	248

ALLEGATO IX	- VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI	264
ALLEGATO X	- ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)	265
ALLEGATO XI	- ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	266
ALLEGATO XII	- CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 99	267
ALLEGATO XIII	- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE	268
	Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri	268
	1. Spogliatoi e armadi per il vestiario	
	2. Docce	
	3. Gabinetti e lavabi	
	4. <i>Locali di riposo, di refezione e dormitori</i>	
	5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione	
	6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali	
	Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri	269
	1. Porte di emergenza	
	2. <i>Areazione e temperatura</i>	
	3. Illuminazione naturale e artificiale	
	4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali	
	5. Finestre e lucernari dei locali	
	6. Porte e portoni	
	7. <i>Vie di circolazione e zone di pericolo</i>	
	8. <i>Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili</i>	
ALLEGATO XIV	- CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .	271
	Parte teorica	271
	Parte pratica per complessive 24 ore	272
	Verifica finale di apprendimento	272
	Modalità di svolgimento dei corsi	272
ALLEGATO XV	- CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	273
	1. Disposizioni generali	273
	1.1. Definizioni e termini di efficacia	
	2. Piano di sicurezza e di coordinamento	273
	2.1. Contenuti minimi	
	2.2. Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.	

2.3. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento	
3. Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza	276
3.1. Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo	
3.2. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza	
4. Stima dei costi della sicurezza	277
4.1. Stima dei costi della sicurezza	
ALLEGATO XV.1. - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.	278
ALLEGATO XV.2. - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO 2.2.1.	278
ALLEGATO XVI - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	279
I. Introduzione.	279
II. Contenuti.	279
<i>Capitolo I</i> Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.	
<i>Capitolo II</i> Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.	
<i>Capitolo III</i> Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.	
ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE	289
ALLEGATO XVIII - VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI	290
1. Viabilità nei cantieri	290
2. Ponteggi	290
2.1. Ponteggi in legname	
2.2. Ponteggi in altro materiale	
3. Trasporto dei materiali	292
3.1. Castelli per elevatori	
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli	
3.3. Montaggio degli elevatori	
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi	
ALLEGATO XIX - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	294
1. Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio	294
A - Ponteggi metallici a telai prefabbricati	
B - Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati	
C - Ponteggi metallici a tubi e giunti	
2. Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi	303

ALLEGATO XX	304
A. Costruzione e impiego di scale portatili	304
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione	304
1. Requisiti	
2. Presentazione della domanda	
3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione	
4. Procedura autorizzativa	
5. Condizioni e validità dell'autorizzazione	
6. Verifiche	
ALLEGATO XXI - ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA ..	307
Introduzione	307
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi	307
1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento	
2. Individuazione e requisiti dei docenti	
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi	
4. Programma dei corsi	
5. Valutazione e certificazione	
6. Modulo di aggiornamento	
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino	
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	310
1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento	
2. Individuazione e requisiti dei docenti	
3. Destinatari dei corsi	
4. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi	
5. Programma dei corsi (per lavoratori)	
6. Valutazione e certificazione	
7. Modulo di aggiornamento	
8. Registrazione sul libretto formativo del cittadino	
Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	315
ALLEGATO XXII - CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.	316
ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE	317
ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ..	318

ALLEGATO XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI	321
1. Caratteristiche intrinseche	321
2. Condizioni d'impiego	321
3. Cartelli da utilizzare	322
3.1. Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche:	
3.2. Cartelli di avvertimento -	
3.3. Cartelli di prescrizione	
3.4. Cartelli di salvataggio	
ALLEGATO XXVI - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI	327
ALLEGATO XXVII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	328
ALLEGATO XXVIII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE	329
ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI	330
ALLEGATO XXX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI	331
ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE	332
ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI	333
ALLEGATO XXXIII - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	336
Elementi di riferimento	336
1. Caratteristiche del carico	
2. Sforzo fisico richiesto	
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro	
4. Esigenze connesse all'attività	
Fattori individuali di rischio	337
Riferimenti a norme tecniche	337
ALLEGATO XXXIV - REQUISITI MINIMI	338
Osservazione preliminare	338
1. Attrezzature	338
a) Osservazione generale.	
b) Schermo.	
c) Tastiera e dispositivi di puntamento.	
d) Piano di lavoro.	
e) Sedile di lavoro.	
f) Computer portatili	

2. Ambiente	339
a) Spazio	
b) Illuminazione	
c) Rumore	
d) Radiazioni	
e) Parametri microclimatici	
3. Interfaccia elaboratore/uomo	340
ALLEGATO XXXV - VIBRAZIONI	333
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	341
1. Valutazione dell'esposizione.	
2. Misurazione.	
3. Interferenze.	
4. Rischi indiretti.	
5. Attrezzature di protezione individuale.	
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero	342
1. Valutazione dell'esposizione.	
2. Misurazione.	
3. Interferenze.	
4. Rischi indiretti.	
5. Prolungamento dell'esposizione.	
ALLEGATO XXXVI - CAMPI ELETTROMAGNETICI	343
Parte I - Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici	343
Parte II - Effetti non termici	344
Parte III - Effetti termici	348
ALLEGATO XXXVII- RADIAZIONI OTTICHE	352
Parte I - Radiazioni ottiche non coerenti	352
Parte II - Radiazioni laser	360
Allegato XXXVIII- VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	367
Allegato XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	371
Allegato XL - DIVIETI	371
Allegato XLI - NORME UNI	372
Allegato XLII - ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI	373
Allegato XLIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	373

Allegato XLIV	- ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORRE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI	374
Allegato XLV	- SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO	374
Allegato XLVI	- ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI	375
	Batteri e organismi simili	376
	Virus	379
	Parassiti	382
	Funghi	383
Allegato XLVII	- SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO	384
Allegato XLVIII	- SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI	385
Allegato XLIX	- RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE	386
Allegato L	- ATMOSFERE ESPLOSIVE	388
	A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.	388
	1. Provvedimenti organizzativi.	
	1.1. Formazione professionale dei lavoratori.	
	1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.	
	2. Misure di protezione contro le esplosioni.	
	B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione.	390
Allegato LI	- SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE	390
Note	391



**Pagine non disponibili
in anteprima**



amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi «alle attrezzature» (123) di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 «è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea» (123). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro (173) per la violazione dell'articolo 72.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88. - *Campo di applicazione*

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; (92)
- g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (8)

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (88) (118)

Art. 89. - *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. (11)

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese «affidatarie ed» (10) esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato «. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice»; (13)

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi «. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione»; (13);

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; (8)

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento «ai lavori da realizzare». (3)

Art. 90. - *Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:



**Pagine non disponibili
in anteprima**



(94) *Periodo inserito dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98).*

(95) *Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98), con l'art. 32, c. 2, dispone: «I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»*

(96) *Comma sostituito dal D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99).*

(97) *Parole sostituite dal D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119).*

(98) *Comma inserito dal D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119).*

(99) *Sono stati fino a questo momento emanati i seguenti decreti attuativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008: D.P.C.M. 28/11/2011, n. 231 recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile»; D. Min. Esteri 16/02/2012, n. 51 recante «Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

(100) *In attuazione della citata disposizione è stato emanato il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/04/2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», le cui disposizioni hanno effetto decorso 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ossia dal 08/01/2012.*

(101) *Il D.L. 08/07/2010, n. 105 (L. 13/08/2010 n. 136), ha disposto che «La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione». Il medesimo provvedimento ha altresì disposto che «Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente».*

(102) *Il provvedimento è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011 recante «Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 1), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni».*

(103) *Il provvedimento è stato emanato con Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 221/CSR recante «Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

(104) *Il provvedimento è stato emanato con Acc. Conf. Stato-Regioni 21/12/2011, n. 223/CSR recante «Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», successivamente oggetto di adeguamento ad opera di Acc. Conf. Stato-Regioni 25/07/2012, n. 153/CSR, contenente anche linee guida applicative.*

(105) *Il provvedimento è stato emanato con Acc. Conf. Stato-Regioni 22/02/2012, n. 53/CSR recante «Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni», successivamente oggetto di adeguamento ad opera di Acc. Conf. Stato-Regioni 25/07/2012, n. 153/CSR, contenente anche linee guida applicative.*

(106) *Il provvedimento è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 24/01/2011 recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».*

(107) *Il provvedimento è stato emanato con il D. Min. Salute 09/07/2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».*

(108) *Il provvedimento è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 27/03/2012 recante «Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo».*

(109) *Parole sostituite dal D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125).*

(110) *Il D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014 n. 9) ha disposto che l'importo delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30%.*

Il comma 3 dell'art. 22 del D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151 dispone:

«3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.»

(111) *Titolo aggiunto dal D. Leg.vo 19/02/2014, n. 19 a decorrere dal 25/03/2014.*

(112) *Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 19/02/2014, n. 19 a decorrere dal 25/03/2014.*

(113) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 06/03/2013, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 18/03/2013, n. 65. Il provvedimento è entrato in vigore dal 18/03/2014, 12 mesi dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.*

(114) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/03/2013, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 20/03/2013, n. 67. Il provvedimento è entrato in vigore dal 19/04/2013, 30 giorni dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento dispone che, fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al D. Leg.vo 81/2008, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle dette previsioni sui DPI.*

(115) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/11/2012, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 06/12/2012, n. 285. Il provvedimento è entrato in vigore dal 04/02/2013, 60 giorni dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini previsti dal D.L. 57/2012, in base al quale a far data dal 01/06/2013 è venuta meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.*

Si ricorda altresì che con l'Interpello n. 7 del 15/11/2012 è stato chiarito che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori, nonostante disponga delle procedure standardizzate di cui al D.M. 30/11/2012, può comunque dimostrare, attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate, di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Leg.vo 81/2008. Di conseguenza, qualora una azienda con meno di 10 lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento della valutazione di cui all'art. 29 del D. Leg.vo 81/2008.

(116) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 13/02/2014, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 24/02/2014, n. 45. Il provvedimento è entrato in vigore dal 18/03/2014, 12 mesi dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.*

(117) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 18/04/2014, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 09/05/2014, n. 4. Conseguentemente, a far data dai procedimenti che vengono attivati presso i SUAP successivamente al 09/05/2014, si possono applicare le nuove modalità di comunicazione.*

(118) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/07/2014, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 08/08/2014, n. 183.*

(119) *Il regolamento in questione è stato emanato con il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 09/09/2014, di cui è stata data notizia con comunicato in G.U. 12/09/2014, n. 212. Il provvedimento ha definito schemi semplificati per la redazione di:*

- *piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008;*
- *piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008;*